

Lo stato di adottabilità del minore

di Giuseppe Battista

(giudice presso il Tribunale per i minorenni di Bari)

Profili sostanziali - la nozione di abbandono

Il concetto di abbandono del minore, presupposto della dichiarazione di adottabilità, è un'acquisizione tutt'altro che recente nell'elaborazione giuridica e nelle formulazioni legislative del nostro paese; di minori abbandonati, infatti, parla già la legge 17 luglio 1890, n. 6972 sull'assistenza ai poveri, oltre che varie altre leggi più particolarmente volte all'assistenza minorile¹: ai minori moralmente o materialmente abbandonati, inoltre, si richiama l'art. 403 c.c., prevedendo il loro collocamento in luogo sicuro, a cura della pubblica autorità. Tuttavia, l'interesse delle istituzioni ai minori in condizioni di abbandono non era - inizialmente - finalizzata alla (ri)costruzione di un valido legame familiare alternativo a quello, inesistente o gravemente carente, del nucleo di origine, ma all'attuazione di tutta una congerie di interventi, avvenuti natura esclusivamente o prevalentemente amministrativa.

Si trattava, dunque, di un concetto disgiunto da quello di adozione, essendo quest'ultima originariamente finalizzata a fornire una discendenza alle coppie (abbienti) che ne fossero prive e non ad offrire una famiglia a bambini abbandonati.

¹ Per un approfondimento storico, si vedano la legge 18 luglio 1904, n. 390 nella sua interezza, e gli artt. 55 e 56 r.d. 1 gennaio 1905, n. 12, che distinguono per la prima volta minori materialmente e moralmente abbandonati; l'espressione viene riportata nella legge 10 dicembre 1925, n. 2277 sulla protezione e assistenza della materialità e infanzia, nonché, nel testo unico in materia, r.d. 24 dicembre 1934, n. 2316; infine, r.d.l. 8 maggio 1927, n. 798, che disciplina le funzioni della provincia nell'assistenza ai minori, si riferisce ai «fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono».

E' stato giustamente affermato² che non più tardi di qualche decennio fa allontanare un bambino equivaleva a disporre l'istituzionalizzazione, sicché la popolazione delle strutture di accoglienza era tanto numerosa quanto composita nella tipologia dei problemi presentati. Circa il merito delle ragioni che portavano alla scelta della soluzione istituzionale, va' ricordato che esistevano fatti di costume che sembravano renderla obbligata e che, in quella fase storica, essa era avallata da convinzioni diffuse ed accreditate presso molta parte di operatori sociali e sanitari. Ad esempio, erano numerosi i figli di madri nubili, abbandonati od esposti, che (in alternativa al c.d. "baliatico", che svolse una funzione socialmente preziosa) venivano accolti presso strutture in grado di ospitarli fino al sesto anno di età. Raggiunto tale limite, se non era ancora possibile che le madri se ne facessero carico, i minori, ormai portatori di sindromi carenziali di vario genere, venivano trasferiti negli istituti medico - psico - pedagogici (IMPP), la situazione interna dei quali non differiva sostanzialmente da quella delle "istituzioni totali per adulti", delle quali rappresentava spesso l'anticamera: infatti, allo scadere del diciottesimo anno di età, per molti di questi ragazzi - per lo più psichicamente deteriorati e divenuti socialmente inabili anche a causa della vita da internati condotta negli anni cruciali del loro sviluppo - la "carriera" istituzionale doveva obbligatoriamente proseguire e concludersi all'interno dell'ospedale psichiatrico.

E' con la legge 5.6.1967 n. 431, istitutiva dell'adozione allora definita "speciale" - ma che ora a tutti gli effetti è da considerarsi ordinaria - che lo stato di abbandono diventa il presupposto

² Cfr. S. CIRILLO e M.V. CIPOLLONI: "L'assistente sociale ruba i bambini?" (1994).

per un intervento che potremmo definire ricostruttivo del legame familiare, sulla base del presupposto, reso esplicito dalla legge n. 184/1983, del diritto del minore di vivere all'interno della famiglia, possibilmente la propria, ma - quale *extrema ratio* - anche in un'altra.

Ecco, dunque, che la definizione sostanziale dell'abbandono assume un'importanza di primissimo piano nell'ambito dell'intera materia civilistica minorile, atteso che la rescissione del legame con la famiglia naturale d'origine, che ne costituisce la conseguenza, è il più drastico (e doloroso) degli interventi che il giudice possa operare, unitamente al successivo atto di costruzione "artificiale" di un nuovo legame.

Sebbene i lavori parlamentari della legge del 1967 avessero suggerito l'indicazione di un "catalogo" di fatti e circostanze costituenti abbandono, la scelta del legislatore fu di segno esattamente opposto, sostanziandosi nella "mera" enunciazione di un concetto - *contenitore*, da doversi "riempire" a cura dell'interprete di *contenuti* concreti.

Non vi è dubbio che il problema non si pone in caso di totale mancanza della famiglia d'origine, come accade allorché il minore non sia stato riconosciuto da alcuno dei genitori, ovvero sia stato materialmente abbandonato, cioè privato dell'essenziale per vivere; del pari, quando egli sia stato fatto oggetto di condotte *commissive* costituenti reato contro la vita, la libertà o la dignità della persona (si pensi a minori oggetto di abusi o sfruttamento sessuali, sevizie, maltrattamenti reiterati, etc.).

In questi casi, la condizione di abbandono e - dunque - di adottabilità sarà riconoscibile *in re ipsa*.

Si tratta, tuttavia, di situazioni - limite, numericamente piuttosto scarse, che - per usare un'espressione resa celebre da una nota quanto risalente sentenza - fanno dei figli veri e propri orfani di genitori viventi³. Oggi nessuno ritiene che i presupposti dell'abbandono siano legati in maniera rigida a così gravi circostanze, essendosi in via generale affermato un ampliamento dei diritti del minore (si pensi al più volte indicato *diritto all'affettività*) che, di conseguenza, dilata i confini dell'abbandono, comprendendo in esso una serie di condotte *omissive*, direttamente incidenti sull'equilibrato e sereno sviluppo psicofisico del fanciullo.

L'elaborazione dottrinale, concorde (come del resto la giurisprudenza) nell'affermare l'irrilevanza di qualsivoglia profilo di "colpevolezza" in capo ai genitori rispetto allo stato di abbandono del figlio (e, di conseguenza, la natura non sanzionatoria del provvedimento dichiarativo dello stato di adottabilità) ha tentato di attribuire più nitide fattezze al concetto di abbandono prendendo le mosse, *a contrariis*, dall'individuazione dei doveri parentali codificati (allevare, mantenere ed educare la prole), successivamente affermando il diritto a un livello minimo di "prestazioni genitoriali", al di sotto del quale non vi sarebbe una mera inadeguatezza al ruolo parentale, ma un autentico abbandono.

Si tratta, tuttavia, di un criterio non appagante, poiché sembra richiamare una nozione di diritti del minore di tipo "quantitativo", di difficile, se non impossibile stima.

Le ultime elaborazioni, che hanno trovato ampio riscontro in giurisprudenza, valorizzano quella che potremmo definire una valuta-

³ Così Trib. Min. Venezia 5/7/1971.

zione degli effetti, ritenendo sussistente la condizione di abbandono allorché il contegno dei genitori, *lungi dal risolversi in una mera insufficienza dell'apporto indispensabile per lo sviluppo e la formazione della personalità del minore, comprometta o determini grave pericolo di compromissione per la salute e le possibilità di armonico sviluppo fisico e psichico del minore stesso. Di fronte ad un siffatto nocumento o al rischio di esso, successivi atteggiamenti o progetti genitoriali per un miglioramento della situazione in tanto rilevano in quanto, oltre che seri, siano oggettivamente idonei al recupero della situazione medesima*⁴.

Sulla base di tale principio, è possibile individuare alcuni **casi particolari**, portati all'attenzione della Suprema Corte, che riflettono ipotesi piuttosto diffuse nella prassi.

Iniziamo la nostra disamina dalla **malattia mentale del genitore**.

Il "diritto alla genitorialità" anche per i pazienti psichiatrici è stato un tema assai dibattuto a partire quanto meno dagli anni settanta, allorché esso si impose quale elemento essenziale delle nuove concezioni non custodialistiche dell'intervento sulla patologia mentale, oltre che come comprensibile reazione ad una tendenza, precedentemente piuttosto diffusa, per la quale alterazioni anche minime rispetto ad una spesso ipotetica "normalità" portavano ad allontanare dai genitori (ed in particolare dalle madri nubili) minori in tenera età. Ne è nato un opposto atteggiamento che potremmo definire della "famiglia a ogni costo", evidenziatosi in taluni casi di figli di pazienti psichiatrici, nei cui confronti i servizi di salute mentale hanno ormai abbandonato la speranza di una

⁴ Cass. civ., sez. I, n. 21100 del 28/10/2005.

guarigione, orientandosi verso un affiancamento a lungo termine che ne contenga le fasi di recrudescenza. Per gli operatori di tali servizi, almeno fino a poco tempo fa, il problema dell'adeguatezza o meno del loro paziente ai compiti parentali non si poneva in maniera perentoria, ed anzi si faceva strada quello che è stato acutamente definito il concetto di "figlio terapeutico", vale a dire il legame affettivo idoneo a contenere le pulsioni maggiormente ingovernabili dell'assistito. Assai raramente si riteneva necessario segnalare ai servizi per i minori la presenza di comportamenti dannosi per i bambini, i quali rischiavano viceversa di essere utilizzati dagli operatori della salute mentale come elementi di stabilizzazione dello stato di compenso, più o meno precario, raggiunto dai loro pazienti. Così avveniva frequentemente, e talora avviene ancora, che alcuni bambini venivano mantenuti in famiglie con uno o entrambi i genitori affetti da seria patologia psichica senza chiedersi fino a che punto questo potesse nuocere⁵.

La giurisprudenza ha a tale proposito affermato che, ai fini della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali dei genitori, anche a carattere permanente, essendo in ogni caso necessario accertare se, in ragione di tali patologie, il genitore sia realmente inidoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità e ad offrire al minore quel minimo di cure materiali,

⁵ Cfr. S. CIRILLO e M.V. CIPOLLONI, op. cit.

calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per un'equilibrata e sana crescita psico-fisica⁶.

Il tema del **genitore tossicodipendente** presenta varie analogie con quello del genitore paziente psichiatrico, poiché anche in questo caso ci si trova in presenza di gravi problematiche personali del padre o della madre, rispetto alle quali occorre sia verificare con accortezza l'incidenza delle stesse sull'equilibrato sviluppo psico - fisico del minore, sia elaborare una fondata prognosi circa eventuali propositi di recupero che dovessero essere esternati dagli interessati. Il tutto con un ancor più accentuato rischio di strumentalizzazioni, ben sussistendo la possibilità che soggetti coinvolti anche in vicende penali - come spesso accade per i consumatori abituali di sostanze stupefacenti - tentino di sfruttare l'asserita necessità di occuparsi (o, magari, di *cominciare* ad occuparsi) di un figlio per lucrare benefici penitenziari.

E' evidente che, uno stato di tossicodipendenza grave, rispetto alla quale non vi sia alcun proposito di recupero, costituisca motivo sufficiente a giustificare la declaratoria di adottabilità del minore, ove nell'ambito familiare (sul punto vedi *infra*) non vengano reperite risorse personali ed affettive alternative. E' altrettanto chiaro, tenendo anche presenti i criteri "prudenziali" evincibili dalla legislazione in materia di stupefacenti, che qualsiasi progetto di recupero (atto a scongiurare la "perdita" del figlio

⁶ Cass. civ., sez. I, n. 8527 del 12/4/2006; nell'enunciare tale principio, la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito, il quale, nel dichiarare lo stato di abbandono, aveva accertato, per un verso, che il disagio ambientale subito dal minore gli aveva procurato danni verosimilmente irreversibili, tanto che egli, presentando tutte le caratteristiche del bambino istituzionalizzato, si dimostrava incapace di instaurare rapporti significativi con l'adulto, non avendo mai avuto un rapporto con la madre; per l'altro verso, che anche la prognosi per il futuro era negativa, perché entrambi i genitori presentavano patologie che richiedevano terapie di lunga durata e di esito incerto

dell'interessato) debba essere adeguatamente documentato e già avviato a concreta realizzazione.

A tali condizioni, possono essere valorizzate, quali elementi sintomatici di una oramai raggiunta capacità parentale del genitore, la forte spinta motivazionale data dal suo desiderio di poter riavere il figlio con sé, nonché la stessa ansia da lui dimostrata per la situazione di precarietà dello stesso, unitamente ad elementi concreti (quali lo svolgimento di attività di volontariato, la volontà manifestata di costruire un valido rapporto con il figlio ed il raggiungimento di un'indipendenza economica), attestanti il recupero di un'affettività ed una progettualità concrete⁷.

Altro problema posto dalla prassi applicativa è quello della **c.d. "genitorialità delegata"**, vale a dire della totale "cessione" a terze persone delle facoltà (e dei doveri) connessi alla potestà. Benché in talune pronunzie dei giudici di merito (per lo più relative a minori stranieri in età adolescenziale, dimoranti in Italia presso fiduciari dei genitori) si affermi che ciò possa costituire legittimo esercizio delle facoltà parentali, è da ritenersi che una siffatta situazione configuri una condizione di abbandono del minore.

In ossequio a tale principio è stato chiarito che del tutto legittimamente il giudice del merito, accertata l'insufficienza dell'assistenza morale e materiale dei genitori, non dipendente da causa di forza maggiore di carattere transitorio, dichiara il minore in

⁷ Cass. civ., sez. I, n. 8877 del 14/4/2006; nella specie, la Corte ha altresì ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di collocare temporaneamente la figlia minore del soggetto, già affidata ad una coppia di coniugi, alla comunità di recupero presso la quale era ospitato il padre, in quanto accompagnata dalla previsione della elaborazione, da parte degli operatori della comunità, di un progetto inteso allo sviluppo della sua relazione con il padre, e, quindi, propeedeutico al suo definitivo affidamento al genitore.

stato di adottabilità, ove pure, per il passato, in analoga situazione, si sia provveduto con l'affidamento etero-familiare - che si sia rivelato inidoneo a risolvere la condizione del minore -, il quale, di per sé, non è di impedimento alla dichiarazione anzidetta, in forza dell'espressa previsione dell'art. 8, secondo comma, della citata legge n. 184 del 1983 (non sostanzialmente modificato dall'art. 8 della legge n. 149 del 2001), atteso che anche la bontà dell'inserimento del minore presso gli affidatari, se, per un verso, è influente ai fini della successiva trasformazione dell'affidamento provvisorio in affidamento definitivo, non lo è affatto, per altro verso, ai fini del riscontro della sussistenza dello stato di abbandono⁸.

Infine, va' esaminato il **ruolo dei parenti prossimi** del minore, la cui disponibilità a prendersene cura spesso emerge nei procedimenti di adottabilità, non di rado per la prima volta e sulla base di spinte motivazionali connesse più alla tutela del "buon nome" della famiglia allargata, che al benessere del bambino.

In un contesto di valorizzazione e di recupero, finché possibile, del legame di sangue, ed anche dei vincoli (in particolare, di quelli con gli ascendenti in linea retta) che affondano le loro radici nella tradizione familiare, la quale - a sua volta - trova il suo riconoscimento nella costituzione (art. 29), viene valorizzata la disponibilità a prendersi cura del minore da parte dei parenti, da intendersi - in ossequio al complesso delle disposizioni in mate-

⁸ Cass. civ., sez. I, n. 12168 del 9/6/2005; presupposto dell'affermazione giurisprudenziale è che *la situazione che giustifica l'affidamento etero-familiare, a norma degli artt. 2 e segg. della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituiti dai corrispondenti articoli della legge 28 marzo 2001, n. 149, e quella che conduce alla pronuncia di adottabilità si differenziano, in quanto la mancanza di "un ambiente familiare idoneo" è considerata, nel primo caso, temporanea e superabile con il detto affidamento, mentre, nel secondo caso, si ritiene che essa sia insuperabile e che non vi si possa ovviare se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità.*

ria - quelli entro il quarto grado, che abbiano avuto rapporti significativi con il minore⁹.

Ciò va' a più forte ragione affermato a seguito delle modifiche introdotte alla disciplina dell'adozione con la legge 28 marzo 2001, n. 184, il cui art. 11 condiziona espressamente, in caso di decesso dei genitori, alla inesistenza di siffatti rapporti tra il minore ed i parenti entro il quarto grado la declaratoria di adottabilità

E', tuttavia, evidente che la dichiarata disponibilità di uno di tali parenti ad occuparsi dello stesso non è sufficiente, di per sé, ad escludere la situazione di abbandono, dovendo la stessa essere suffragata da elementi oggettivi che la rendano credibile¹⁰.

La giurisprudenza assolutamente prevalente è dell'idea che i **significativi rapporti affettivi** debbano essere preesistenti alla valutazione del tribunale in ordine alla sussistenza dello stato di abbandono¹¹, ma non mancano pronunzie in senso contrario; in particolare è stato affermato¹² (sempre con riferimento all'ormai nota concezione dell'adozione quale "extrema ratio") che la mancanza di assistenza morale e materiale del minore e l'indisponibilità ad occuparvi, quali condizioni per la dichiarazione dello stato di adottabilità, vanno valutate anche con riguardo ai parenti entro il quarto grado che non abbiano avuto rapporti significativi con il minore, a nulla rilevando che l'art. 12, u.c., della citata legge n. 184 del 1983 limita la partecipazione al procedimento di cui si tratta a co-

⁹ Cass. civ., sez. I, n. 11019 del 12/5/2006.

¹⁰ Cass. civ. sez. I, n. 4407 del 28/2/2006.

¹¹ Cass. civ., sez. I, n. 11993 dell'8/8/2002.

¹² Cass. pen. sez. I, n. 1095 del 1°/2/2000.

loro, tra detti parenti, che abbiano mantenuto tali rapporti. La tesi viene sostenuta avendo riguardo al carattere meramente processuale della menzionata disposizione, dalla quale non potrebbe trarsi un principio di diritto sostanziale che imponga di dichiarare lo stato di adottabilità pur quando sia dimostrata la seria disponibilità a prestare assistenza materiale e morale al minore da parte di parenti entro il quarto grado che con il medesimo non abbiano avuto per il passato significative relazioni materiali ed affettive. Ne consegue che tale disponibilità andrebbe presa in considerazione anche in sede di opposizione al decreto, o di appello, ed anche con riferimento a fatti sopravvenuti all'originario provvedimento.

Profili processuali - alcuni orientamenti giurisprudenziali

Allo stato attuale l'operatività delle modifiche introdotte dalla legge 28 marzo 2001 n. 149 risulta sospesa, quanto alle disposizioni di carattere processuale - di notevolissima importanza, avuto riguardo all'istituzione *ex novo* della difesa d'ufficio in ambito civile -, fino all'emanazione di una specifica disciplina proprio su tale punto "e comunque" non oltre il 30 giugno 2007 per effetto, da ultimo, dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173¹³.

¹³ Varie sono state le proroghe, a partire dalla disposizione transitoria contenuta nell'art. 1, d.l. 24 aprile 2001, n. 150, conv. con modif., nella legge n. 240 del 2001 (proroga inizialmente "non oltre il 30 giugno 2002), termine poi prorogato al 30 giugno 2003, in forza del d.l. n. 126 del 2002, conv., con modif., nella legge 2 agosto 2002, n.175; quindi al 30 giugno 2004, per effetto del d.l. n.147 del 2003, conv., con modif., nella legge n. 200 del 2003, al 30 giugno 2005, in forza del d.l. n. 158 del 2004, conv., con modif., nella legge n. 188 del 2004, e al 30 giugno 2006, per effetto del d.l. n. 115 del 2005, conv., con modif., nella legge n. 168 del 2005.

Allo stato della legislazione vigente, è possibile enucleare i seguenti orientamenti giurisprudenziali.

Quanto alle modalità di accertamento dello stato di abbandono, lo **svolgimento di indagini e l'assunzione di informazioni tramite i servizi sociali** non comporta né un'alterazione della regola del contraddittorio, stante la possibilità per le parti di controdedurre ed offrire ogni prova contraria nel giudizio di opposizione, né un'anomala delega a terzi di poteri decisori, poiché le risultanze di dette indagini ed informazioni sono rimesse alla valutazione del giudice procedente, nel quadro delle complessive emergenze istruttorie, fra cui quelle acquisite anche su istanza delle parti¹⁴. La possibilità di secretare atti, indirettamente desumibile dal novellato art. 10 (che, al 3° comma, prevede la facoltà, per i soggetti legittimati, di prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo *previa autorizzazione del giudice*, il quale - evidentemente - potrebbe non rilasciarla), anche ove venga considerata già operante (il che appare quanto meno dubbio, attesa la natura processuale della disposizione), non potrebbe riguardare dati rilevanti ai fini della decisione nel merito, ma soltanto circostanze sprovviste di valenza probatoria, sebbene potenzialmente idonee ad incidere in maniera negativa sulla condizione del minore (come accade, ad es., per ogni informazione atta a consentire l'individuazione del luogo protetto ove lo stesso sia stato trasferito, ovvero della famiglia alla quale sia stato provvisoriamente affidato).

Altro argomento di prioritaria importanza è quello dell'**esigenza di ascoltare il minore**, previsto - per effetto della

¹⁴ Cass. civ. sez. I, n. 14675 del 29/12/1999.

legge n. 176/1991, che ha ratificato e reso esecutiva in Italia la convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 - nella duplice forma, obbligatoria per gli ultradodicesimi e facoltativa per gli infradodicesimi - che costituisce una costante della materia che ci occupa (vedi artt. 7 e 25 per la dichiarazione di adozione, 10 e 15 in tema di adottabilità, 22 e 23 in tema di affidamento preadottivo). La previsione è intesa ad attribuire rilievo alla personalità e alla volontà del minore, in relazione a provvedimenti che nel suo interesse trovano la loro ragion d'essere, pertanto, la necessità o l'opportunità di procedere a un nuovo ascolto del minore che sia *già* stato escusso (ad es., nella fase cautelare ex artt. 330 - 333 c.c.), rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il cui mancato utilizzo non è censurabile in Cassazione sotto l'aspetto della violazione di legge¹⁵.

Quanto alla previsione, di cui all'art. 15, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, che nel procedimento **sia sentito "il rappresentante"** dell'istituto presso cui il minore è ricoverato, essa si riferisce non già al legale rappresentante, ma a qualsiasi esponente della comunità che ospita il minore, che, per essere a diretto contatto con quest'ultimo, sia in grado di esprimere un parere motivato sulla condizione dello stesso. È rimesso - anche in questo caso - all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, verificare l'idoneità del soggetto incaricato ad esprimere le valutazioni dell'istituto che ha cura del minore¹⁶.

¹⁵ Cass. civ., sez. I, n. 4124 del 21/3/2003.

¹⁶ Cass. civ., sez. I, n. 2958 del 27/2/2003, in cui la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, nel caso di due minori trasferiti da un istituto ad un altro, aveva ritenuto sufficiente l'audizione del solo rappresentante del primo istituto, presso cui i minori erano stati in precedenza a lungo ricoverati, tenuto conto che il

Con riferimento, invece, **al tutore**, egli deve essere sentito ed ha la facoltà di impugnare il provvedimento che lo conclude e che deve essergli comunicato; tuttavia, **non ha la veste di parte "necessaria"**, in quanto l'intervento nel procedimento e l'assunzione della qualità di parte costituiscono frutto di una sua scelta discrezionale¹⁷.

Non vi è, infine, alcun obbligo giuridico all'ascolto degli eventuali affidatari in via provvisoria del minore.

L'opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità, anche a legislazione vigente, introduce un procedimento di natura contenziosa dinanzi al tribunale, con la conseguente applicabilità della norma di cui all'art. 82, comma 3 cod. proc. civ., relativo all'obbligo delle parti di stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente. È, pertanto, inidonea ad introdurre un valido giudizio l'opposizione sottoscritta personalmente dai genitori, senza che assuma rilievo, in contrario, la circostanza secondo cui il rispetto di un termine perentorio si risolverebbe, nella specie, in un ostacolo effettivo alla proposizione del ricorso da parte di un difensore nell'ipotesi di persone indigenti (o di modesta estrazione culturale) costrette a richiedere l'ammissione al gratuito patrocinio¹⁸.

breve lasso di tempo intercorso fra il trasferimento e la data di emissione del decreto di adottabilità non avrebbe consentito al responsabile dell'ultimo istituto di esprimere un giudizio pienamente informato e consapevole sulla condizione dei minori.

¹⁷ Cass. civ., sez. I n. 18512 del /12/2003.

¹⁸ Cass. civ., sez. I, n. 2316 del 16/3/1999.

In applicazione di tale principio, è stato affermato che la procura conferita con riferimento ad un procedimento non contenzioso, quale deve qualificarsi il procedimento volto all'accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ancorché in tale sede rilasciata "per ogni grado di giudizio", non può estendere i suoi effetti ad un procedimento di carattere contenzioso quale quello di opposizione avverso il decreto con cui - a chiusura del primo procedimento - sia stato dichiarato lo stato di adottabilità¹⁹.

Nella fase procedimentale intercorrente fra la dichiarazione dello stato di adottabilità e la proposizione dell'opposizione, né la legge sull'istituzione ed il funzionamento del Tribunale per i minorenni, né quella sulla disciplina dell'adozione prevedono disposizioni limitative del diritto di difesa; ne consegue che anche in detta fase trovano applicazione le norme del codice di procedura civile sulle fonti di prova, ivi compresa quella di cui all'art. 76 disp. att. stesso codice, che consentono al difensore delle parti private di ottenere il rilascio di copia di tutti gli atti contenuti nel fascicolo d'ufficio, non escludono i rapporti di polizia giudiziaria e le relazioni degli istituti ove il minore sia stato o si trovi ricoverato²⁰. Nonostante la sua natura contenziosa, tuttavia, anche il giudizio di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità, è caratterizzato dal potere attribuito al giudice di attingere, anche d'ufficio, tutti gli elementi utili al fine delle valutazioni che deve compiere sullo stato del minore e sulla condi-

¹⁹ Cass. civ., sez. I, n. 12160 del 29/10/1999: in applicazione di tale principio la Suprema Corte ha rigettato il ricorso con il quale ci si era doluti che i giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, avessero ritenuto privo di procura alle liti il difensore, cui era stata rilasciata la suddetta procura, e, conseguentemente, nullo il ricorso in opposizione allo stato di adottabilità da lui sottoscritto.

²⁰ Cass. civ., sez. I, n. 4643 del 12/5/1994.

zione dei suoi familiari, poiché tutta la disciplina dell'adozione è finalizzata alla tutela del preminente interesse del minore, sottratto alla disponibilità delle parti. A tal fine il giudice può non solo chiedere informazioni alla pubblica amministrazione senza che i funzionari interpellati assumano il ruolo di testimoni tenuti a deporre previo giuramento, bensì pure richiedere notizie (e anche valutazioni) agli operatori dei servizi in relazione ai compiti istituzionali che essi svolgono, al fine di attingere in tempi brevi il maggior numero di informazioni possibili, al di là e al di fuori della comune dialettica processuale soggetta agli oneri di deduzione e di prova delle parti; nonché ascoltare altri soggetti senza che assumano la veste di testimoni in senso tecnico, come il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato e le persone cui egli è affidato, e invitarli a riferire, oltre che fatti, anche opinioni e giudizi²¹.

Quanto ai **procedimenti di impugnazione successivi al giudizio di opposizione**, in base alla vigente disciplina processuale, fra i soggetti che erano legittimati all'opposizione, in quanto destinatari della notificazione del decreto di adottabilità ai sensi dell'art. 15 della legge n. 184/1983 (PM, genitori, parenti entro il quarto grado, tutore), **assumono la qualità di litisconsorti necessari soltanto quelli che abbiano effettivamente proposto l'opposizione**, poiché gli altri non hanno la legittimazione ad impugnare la sentenza del tribunale, che spetta, ai sensi dell'art. 17 della ci-

²¹ Cass. civ., sez. I, n. 4395 del 10/4/1992; si veda anche la sentenza n. 6494 del 26/6/1990, secondo cui *nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore le relazioni degli assistenti sociali e degli psicologi, ancorché non asseverate da giuramento, costituiscono, nel quadro dei rapporti informativi, degli accertamenti e delle indagini da compiere in via sommaria e secondo il rito camerale, indizi sui quali il giudice può fondare il suo convincimento e la cui valutazione non comporta violazione dei diritti di difesa dei genitori, atteso che questi ultimi, nel successivo giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, hanno il diritto di prendere cognizione di dette relazioni, nonché di controdedurre e di offrire prova contraria.*

tata legge, ai soggetti destinatari della notifica di quest'ultima, cioè al PM, all'opponente e al curatore²². Detta disciplina manifestamente non si pone in contrasto con i principi costituzionali, presentando la stessa una propria coerenza in relazione alle scelte discrezionali del legislatore, che appaiono adeguate in relazione sia allo scopo primario di tutela del minore, processualmente affidata al curatore speciale, sia ai principi posti dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 1991²³.

Nel **giudizio di appello** avverso la sentenza che abbia pronunciato sull'opposizione al decreto di adottabilità la rinnovazione delle indagini sulla condizione del minore è meramente eventuale, in quanto rimessa al prudente apprezzamento del giudice dell'impugnazione, così come alla valutazione del medesimo giudice è affidato il riscontro dell'opportunità di convocazione del tutore e delle altre persone indicate nel penultimo comma dell'art. 15 della legge 4 maggio 1983 n. 184, che non siano parti del giudizio per non aver proposto opposizione al decreto di adottabilità²⁴.

Avverso le sentenze sullo stato di adottabilità pronunciate dalla sezione per i minorenni della corte d'appello, il **ricorso per cassazione** continua ad essere ammesso esclusivamente per violazione di legge, secondo la disciplina contenuta nel testo originario dell'art. 17 della legge n. 184/1983, giacché l'entrata in vigore della

²² Cass. civ., sez. I, n. 22499 del 19/10/2006.

²³ Cass. civ., sez. I, n. 17897 del 4/9/2004.

²⁴ Cass. civ., sez. I, n. 1738 del 11/2/1993

nuova normativa processuale (art. 16 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sostitutivo del richiamato art. 17) - la quale ha esteso l'ambito dei motivi di ricorso per cassazione avverso le dette sentenze, comprendendovi anche il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1°, numero 5, cod. proc. civ. - risulta attualmente sospesa, unitamente alle altre norme di carattere processuale. Né la persistente applicabilità della disciplina limitativa dei motivi deducibili con il ricorso per cassazione è esclusa dall'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 360 cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo detto "ius superveniens" applicabile (soltanto) alle sentenze pronunciate in grado di appello successivamente al 2 marzo 2006²⁵. Tuttavia, si deve ritenere compreso in tale vizio anche il caso di totale inesistenza o di mera apparenza della motivazione, per insanabile contraddittorietà, mentre va' esclusa l'ammissibilità di qualsiasi controllo sull'adeguatezza e sufficienza della medesima, anche con riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie acquisite²⁶.

Ove vi sia **giudizio di rinvio**, anche in tale sede si può accertare, attraverso indagini di ufficio, la sopravvenienza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi dello stato di abbandono, atteso che l'art. 17, quarto comma, della legge n. 184/1983 ammette nel giudizio di appello l'effettuazione di ogni altro accertamento ed indagine opportuni e che l'art. 21 della medesima legge prevede

²⁵ Cass. civ. sez. I, n. 16986 del 25/7/2006.

²⁶ Cass. civ., sez. I, n. 27384 del 12/12/2005.

la revocabilità dello stato di adottabilità per il venir meno dello stato di abbandono²⁷.

Tra i rimedi giurisdizionali esperibili, infine, **non** è ricompresa l'**opposizione di terzo**, che presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo ed incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti; ne consegue che il genitore biologico che abbia ommesso di effettuare un tempestivo riconoscimento del minore non è legittimato ad impugnare il provvedimento dichiarativo dello stato di adottabilità con l'opposizione di terzo ordinaria²⁸.

²⁷ Cass. civ., sez. I, n. 4101 del 17/4/1991.

²⁸ Cass. civ., sez. I, n. 7698 del 6/8/1998.